

D.G. Territorio e protezione civile

D.d.g. 19 luglio 2018 - n. 10552

Quinto aggiornamento 2018 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2017 e 2018 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- la Provincia di Lodi, con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato la sostituzione del Presidente della Commissione Paesaggio provinciale, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il Parco Adda Nord, con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato la nomina della nuova Commissione Paesaggio del Parco, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Comunità Montana di Valle Trompia, con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato le variazioni rispetto alla composizione della propria Commissione Paesaggio inviando altresì la nuova convenzione, nonché le delibere dei comuni di Brione (BS), Irma (BS) e Pezzaze (BS), per l'utilizzo della Commissione stessa a supporto dell'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite ai comuni;
- l'Unione dei comuni lombarda della Valletta, costituita tra i comuni di La Valletta Brianza (LC) e Santa Maria Hoè (LC), con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato la composizione della Commissione Paesaggio e l'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione di comuni lombarda «Terra di cascine», costituita tra i comuni di Castelverde (CR) e Pozzaglio ed Uniti (CR), attualmente non idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha trasmesso, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione necessaria ai fini del conseguimento della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (statuto dell'Unione, delibere di conferimento all'Unione delle funzioni paesaggistiche e nota della Provincia di Cremona di assenso alla richiesta di avalimento della Commissione Paesaggio provinciale);
- i comuni di Almé (BG), Cenate Sopra (BG), Bagnolo Mel-la (BS), Bedizzole (BS), Manerbio (BS), Mazzano (BS), Nuvolento (BS), Nuvolera (BS), Prevalle (BS), Como (CO), San Siro (CO), Crotta d'Adda (CR), Castiglione d'Adda (LO), Lentate sul Seveso (MB), Cassano d'Adda (MI), Cuggiono (MI), Carbonara al Ticino (PV), Siziano (PV), Cosio Valtellino (SO), Grosio (SO) e Cassano Magnago (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato precedentemente, in relazione agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione

della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

- i comuni di Sueglio (LC) e Valvarrone (LC), con note acquisite agli atti regionali, hanno comunicato che, a seguito dello scioglimento dell'Unione dei comuni della Valvarrone che non risulta più idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, non possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per mantenere l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- la Provincia di Lodi, il Parco Adda Nord e la Comunità Montana di Valle Trompia, verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione dei comuni lombarda della Valletta, costituita tra i comuni di La Valletta Brianza (LC) e Santa Maria Hoè (LC), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione di comuni lombarda «Terra di cascine», costituita tra i comuni di Castelverde (CR) e Pozzaglio ed Uniti (CR), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, a seguito del conferimento delle funzioni da parte dei comuni, è idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Almé (BG), Cenate Sopra (BG), Bagnolo Mel-la (BS), Bedizzole (BS), Brione (BS), Irma (BS), Manerbio (BS), Mazzano (BS), Nuvolento (BS), Nuvolera (BS), Pezzaze (BS), Prevalle (BS), Como (CO), San Siro (CO), Crotta d'Adda (CR), Castiglione d'Adda (LO), Lentate sul Seveso (MB), Cassano d'Adda (MI), Cuggiono (MI), Carbonara al Ticino (PV), Siziano (PV), Cosio Valtellino (SO), Grosio (SO) e Cassano Magnago (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Sueglio (LC) e Valvarrone (LC), viste le comunicazioni qui trasmesse, non possedendo, a seguito dello scioglimento dell'Unione dei comuni della Valvarrone, i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il vigente Programma Regionale di Sviluppo e, in particolare, la missione 9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 5 - aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI^a Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione inviata dagli enti;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) la Provincia di Lodi, il Parco Adda Nord e la Comunità Montana di Valle Trompia, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 26 luglio 2018

- b) l'Unione dei comuni lombarda della Valletta, costituita tra i comuni di La Valletta Brianza (LC) e Santa Maria Hoè (LC), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- c) l'Unione di comuni lombarda «Terra di cascine», costituita tra i comuni di Castelverde (CR) e Pozzaglio ed Uniti (CR), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, è idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- d) i comuni di Almè (BG), Cenate Sopra (BG), Bagnolo Mella (BS), Bedizzole (BS), Brione (BS), Irma (BS), Manerbio (BS), Mazzano (BS), Nuvolento (BS), Nuvolera (BS), Pezzaze (BS), Prevalle (BS), Como (CO), San Siro (CO), Crotta d'Adda (CR), Castiglione d'Adda (LO), Lentate sul Seveso (MB), Cassano d'Adda (MI), Cuggiono (MI), Carbonara al Ticino (PV), Siziano (PV), Cosio Valtellino (SO), Grosio (SO) e Cassano Magnago (VA), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005.
- e) i comuni di Sueglio (LC) e Valvarrone (LC), non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguardo le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale competente relativi agli aggiornamenti 2017 e 2018 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Roberto Laffi